



Delibera n. **321/2013** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2013**

OGGETTO: Collaboratori ed esperti linguistici - CEL - Esiti contrattazione collettiva integrativa - Determinazioni.			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 321/2013	Prot. n. 50867	UOR: UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Zara	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof. Michele Campiti			X		Sig. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X					
Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 179 del 23/10/2012, ha conferito delega all'allora Rettore ai fini dell'applicazione dell'art. 26 della L. 30/12/2010, n. 240 agli ex Lettori di madre lingua straniera che non avevano il trattamento fondamentale definito in virtù di sentenza passata in giudicato. Con la stessa delibera, prosegue il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, a far data dal 31/12/2012, la disdetta del contratto collettivo decentrato per i Collaboratori ed esperti linguistici sottoscritto dall'Ateneo nel 2009, dando mandato allo stesso Rettore ed al Direttore Generale di avviare le trattative per la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo decentrato per il personale CEL in servizio presso l'Ateneo, sulla base di alcuni parametri che sono stati individuati dallo stesso Consiglio di Amministrazione con successiva delibera n. 201 del 20/11/2012.

Il Rettore fa presente poi che con D.R. n. 68 del 25/1/2013, ratificato e confermato dal C.d.A. con deliberazione n. 30 del 29/1/2013, si è provveduto, quindi, fino all'1 marzo 2013, sulle materie dell'accordo non ancora oggetto di intesa, applicando in via provvisoria alcune disposizioni specificamente individuate del precedente contratto oggetto di disdetta. Il Rettore ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione n. 100 del 12/4/2013, nel prendere atto del mancato raggiungimento dell'accordo in sede di contrattazione integrativa per la stipulazione di un nuovo "contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori", ha deciso di adottare, per 4 mesi, a partire dal mese di marzo e sino al 30 giugno 2013, quale atto unilaterale, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs. 165/2001, le condizioni contrattuali contenute nell'ultima proposta di accordo integrativo trasmessa dall'Università alle Organizzazioni sindacali il 7 aprile 2013. L'esecuzione della predetta delibera è stata subordinata al controllo di compatibilità economico-finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'art. 40-bis dello stesso D. Lgs. 165/2001. Con la predetta delibera è stato quantificato, altresì, il Fondo per il trattamento accessorio dei CEL e CEL/Ex lettori per l'anno 2013 in



Delibera n. **321/2013** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2013**

misura pari a quello determinato per il medesimo personale per l'anno 2010, ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

Il Rettore fa presente che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 7 del 22/4/2013, non ha avuto nulla da osservare con riguardo:

- *“all’osservanza dei vincoli derivanti dall’applicazione di norme di legge”, atteso che esiste nel B.U. per il 2013 apposito stanziamento per la corresponsione del trattamento integrativo ai CEL e CEL/Ex lettori, in considerazione anche del fatto che “l’attribuzione del trattamento accessorio è conforme alle sopravvenute disposizioni della Legge 240/2010 e del Decreto Legislativo n. 150/2011”;*
- *all’ “osservanza delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”:* a questo fine il Collegio, nel citato verbale n. 7, ha osservato che *“con riguardo ai CEL, viene in evidenza esclusivamente la norma di cui all’art. 9, comma 2-bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010, secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (.....) non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Anche tale disposizione viene rispettata, in quanto il Fondo è stato determinato in € 532.913,71, e, quindi, con una riduzione di € 16.142,24 rispetto a quello stanziato nel 2010 (€ 549.055,95), pari ad una percentuale di decremento del 2,94%, corrispondente, a sua volta, al numero di unità cessate medio tempore ...”.*

In ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione con la citata deliberazione n. 100 e successivamente all’acquisizione della certificazione dei Revisori dei Conti, si è dato corso all’applicazione delle condizioni contrattuali contenute nell’ipotesi di contratto collettivo decentrato per i CEL e per i CEL/ex Lettori, assunto quale atto unilaterale, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. 165/2001. Detto atto, peraltro, è stato notificato a tutti i CEL e CEL/Ex lettori con nota prot. n. 13541 del 2/5/2013.

Il Rettore informa, inoltre, che in virtù della delega conferita dal C.d.A., con D.R. n. 487 del 9/5/2013 si è provveduto a dare applicazione all’art. 26 della Legge 30/12/2010, n. 240 agli ex lettori in servizio presso questo Ateneo nonché ad applicare le condizioni contrattuali contenute nell’ipotesi di contratto collettivo decentrato per i CEL e per i CEL/ex lettori, assunto quale atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Rettore sottolinea, inoltre, che, successivamente all’adozione dell’atto unilaterale, l’Amministrazione anche in ossequio all’invito del Consiglio di Amministrazione ha proseguito le trattative con la delegazione di parte sindacale al fine di giungere ad un accordo condiviso, tenuto conto anche del fatto che l’atto unilaterale si applicava ad un periodo di tempo limitato (marzo – giugno 2013).

Terminata la disamina il Rettore invita il Direttore Generale a ragguagliare il Consiglio in merito agli ultimi sviluppi della trattativa in sede decentrata.

Il Direttore Generale ricorda preliminarmente che la materia del trattamento giuridico ed economico dei CEL e dei CEL/ex Lettori ha subito continui interventi da parte della giurisprudenza di merito; sulla stessa si registrano, inoltre, varie iniziative attivate da organizzazioni sindacali a livello nazionale volte ad ottenere un intervento da parte del Legislatore italiano oltre che la pronuncia della Commissione Europea. Il Direttore Generale comunica, quindi, che dopo gli incontri di contrattazione integrativa successivi all’adozione dell’atto unilaterale (svoltisi nei giorni 8, 20 e 27 maggio, 17 giugno, 26 e 30 luglio), anche alla luce di diversi pareri formulati, di volta in volta, dalla locale Avvocatura Distrettuale dello Stato, il giorno 10/12/2013 ha avuto luogo un’ulteriore tornata di con-



Delibera n. **321/2013** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2013**

trattazione integrativa che si è conclusa con la sigla dell'ipotesi di "*Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori*", oggetto di esame da parte di questo Consesso. Detta ipotesi definisce, tra l'altro, il trattamento integrativo del personale interessato per il biennio 2013-2014. Con l'ipotesi oggetto di esame si è convenuto di attribuire il trattamento integrativo di Ateneo sulla base della verifica delle prestazioni, secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi, che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) verifica positiva dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 dell'Ipotesi di Contratto;
- b) risultanze relative ai livelli linguistici raggiunti dagli studenti attraverso le valutazioni elaborate dal presidio di qualità di Ateneo. Si sono quindi stabiliti per ogni criterio di verifica due parametri rispondenti a "sufficiente" e "buono". All'esito della verifica dell'attività svolta da ciascun CEL è stato previsto che il trattamento integrativo spettante a ciascun lavoratore sia determinato nel modo seguente:
 - Risultato: 2 parametri "Buono" (100% del trattamento integrativo);
 - Risultato: almeno un parametro "Buono" (85% del trattamento integrativo);
 - Risultato: 2 parametri "Sufficiente" (70% del trattamento integrativo).

Si è convenuto, inoltre, di far svolgere la predetta verifica al Direttore del CLA ad avvenuta ricezione delle risultanze del Presidio di qualità di Ateneo utilizzando l'apposita scheda che verrà firmata per "visione e notifica" dal C.E.L..

Si è convenuto, altresì, prosegue il Direttore Generale, che, limitatamente al primo anno di vigenza del presente Contratto Collettivo Integrativo, sarà utilizzato solo il parametro di cui alla lettera a) del presente articolo con la seguente quantificazione del trattamento integrativo:

- "Buono" (100% del trattamento integrativo)
- "Sufficiente" (85% del trattamento integrativo).

Si rappresenta, inoltre, per completezza di informativa che in data 30 maggio 2013 numerosi CEL hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro di Lecce al fine di: - ottenere l'accertamento della nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dell'ipotesi di accordo avanzata dall'Università nel corso della procedura di contrattazione decentrata ed imposta unilateralmente come fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro previa disapplicazione di tutte le delibere del CDA, dei DR e di tutti gli atti che hanno preceduto l'applicazione di tale ipotesi di accordo; - accertare per converso la legittimità e validità e perdurante efficacia del contratto decentrato sottoscritto dall'Università con le locali organizzazioni sindacali in data 29.06.2009; - accertare in ogni caso il diritto dei ricorrenti a godere del diritto alla retribuzione dei ricercatori confermati a tempo definito come retribuzione adeguata ex art. 36 della Cost. nonché ex art. 2099 e 2103 del codice civile e in via subordinata accertare e dichiarare comunque l'invalidità degli artt. 2 ultimo comma, 10, 11, 18 e 19 della citata ipotesi di contratto decentrato perché imponenti una regolamentazione peggiorativa della precedente.

Il G.L. dott.ssa Costa ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 30.10.2014.

Nelle more dell'udienza, in data 16 ottobre 2013 i predetti Collaboratori ed Esperti Linguistici hanno, altresì, notificato a questa Università ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui è stato chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce:

- previa disapplicazione di ogni delibera e/o atto eventualmente posto a fondamento della riduzione dello stipendio, ordinare all'Università resistente di ripristinare in favore dei ricorrenti, il trattamento economico previsto dal contratto decentrato del 2009 e goduto sino al mese di giugno 2013;
- accertare l'attuale efficacia del contratto di Ateneo stipulato nel giugno 2009 e la sua validità alla stipula del nuovo contratto decentrato.



Delibera n. **321/2013** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2013**

Il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza cautelare per il giorno 7 novembre 2013.

L'Ateneo ha conferito incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio, trasmettendo all'uopo dettagliata relazione illustrava nonché documentazione di riferimento.

In data 26.11.2013 è stato depositato in Cancelleria il provvedimento con cui il Giudice del Lavoro adito ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c., rinviando all'udienza già fissata per la trattazione del merito (30.10.2014).

La decisione del Magistrato adito è basata essenzialmente sul presupposto che: - non può ritenersi configurabile il danno per il lavoratore in ogni ipotesi di perdita della retribuzione, tenuto conto che nel caso di specie si tratta di "trattamento accessorio", per cui non si ravvisa "quali bisogni primari dei ricorrenti, insuscettibili di ristoro, possano essere definitivamente compromessi, in tutto o in parte, nel tempo occorrente al giudizio di merito"; pertanto "*riscontrata la carenza dell'elemento del periculum in mora*" ha ritenuto del tutto superflua "*la valutazione in ordine alla sussistenza dell'ulteriore requisito del fumus boni iuris*".

Intervenuta l'intesa sulla predetta bozza di Contratto Integrativo siglata dalla parte sindacale la stessa è stata trasmessa, con nota del 13.12.2013, prot. n. 49131, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato perché formulasse eventuali rilievi al fine di poter assumere le determinazioni conclusive.

Il Rettore ringrazia il Direttore Generale e fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL del 16/10/2008, l'Organo di Governo è chiamato ad autorizzare la delegazione di parte pubblica alla stipula definitiva del contratto previa acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti. A tal fine il Rettore fa presente che l'ipotesi di accordo in esame è stata inviata all'Organo di controllo con nota prot. 49057 del 12/12/2013 corredata, tra l'altro, della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico finanziaria". Pertanto, con l'intento di accelerare le procedure che dovranno portare al perfezionamento dell'Accordo in questione anche al fine di consentire il ripristino del trattamento integrativo al personale CEL la cui erogazione è stata sospesa a far data dal 1°/07/2013, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a voler autorizzare la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, subordinatamente all'acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a pronunciarsi ai sensi della citata normativa contrattuale nonché ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Rettore, inoltre, fa presente che successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla stipula del contratto collettivo decentrato in esame, si rende necessario da parte di questo Consesso determinare l'esatto ammontare del "Fondo per il trattamento integrativo del personale CEL", al fine di individuare le risorse necessarie al finanziamento del medesimo accordo. A tal proposito il Rettore fa presente che, come già precedentemente illustrato, questo Consesso con delibera n. 100/2013 ha integrato quanto già deliberato con delibera n. 201/2012, quantificando il Fondo per il trattamento accessorio dei CEL e CEL/Ex lettori per l'anno 2013 in misura pari a quello determinato per il medesimo personale per l'anno 2010, ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010. L'ammontare di detto Fondo risulta, pertanto, pari ad **€527.532,96** (oltre gli oneri a carico dell'Ente), come ampiamente descritto nella "Relazione tecnico-finanziaria".

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO il Rettore;

UDITO il Direttore Generale;



Delibera n. 321/2013 del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2013

VISTO l'art. 51 del CCNL 21/5/1996;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il CCNL sottoscritto il 13/5/2003 ed, in particolare, l'art. 22 il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo venga ad essere data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita;

VISTO il D.L. 14/1/2004, n. 2 conv. nella L. 5/3/2004, n. 63 che all'art. 1 dispone: "In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in data 26/6/2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori, ex lettori di madre lingua straniera..., è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione...";

VISTO il CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150;

VISTA la L. 30/12/2010, n. 240;

VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78 conv. nella L. 30/07/2010 n. 122;

VISTA la deliberazione n. 179 del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2012;

VISTA la deliberazione n. 201 del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2012;

VISTA la deliberazione n. 30 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2013;

VISTA la deliberazione n. 88 del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2013;

VISTA la deliberazione n. 100 del Consiglio di Amministrazione del 12/4/2013;

VISTO il ricorso del 30 maggio 2013 con cui numerosi CEL hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro di Lecce al fine di: - ottenere l'accertamento della nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia dell'ipotesi di accordo avanzata dall'Università nel corso della procedura di contrattazione decentrata ed imposta unilateralmente come fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro previa disapplicazione di tutte le delibere del CDA, dei DR e di tutti gli atti che hanno preceduto l'applicazione di tale ipotesi di accordo; - accertare per converso la legittimità e validità e perdurante efficacia del contratto decentrato sottoscritto dall'Università con le locali organizzazioni sindacali in data 29.06.2009; - accertare in ogni caso il diritto dei ricorrenti a godere del diritto alla retribuzione dei ricercatori confermati a tempo definito come retribuzione adeguata ex art. 36 della Cost. nonché ex art. 2099 e 2103 del codice civile e in via subordinata accertare e dichiarare comunque l'invalidità degli artt. 2 ultimo comma, 10, 11, 18 e 19 della citata ipotesi di contratto decentrato perché imponenti una regolamentazione peggiorativa della precedente;

VISTO il decreto del G.L., dott.ssa Costa, con cui è stata fissato per il giorno 30.10.2014 l'udienza di discussione del merito;

VISTO il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui i medesimi CEL che avevano proposto il predetto ricorso al GL hanno chiesto in via d'urgenza allo stesso Giudice del Lavoro di Lecce:

- previa disapplicazione di ogni delibera e/o atto eventualmente posto a fondamento della riduzione dello stipendio, ordinare all'Università resistente di ripristinare in favore dei ricorrenti, il trattamento economico previsto dal contratto decentrato del 2009 e goduto sino al mese di giugno 2013;

- accertare l'attuale efficacia del contratto di Ateneo stipulato nel giugno 2009 e la sua validità alla stipula del nuovo contratto decentrato.

il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza cautelare per il giorno 7 novembre 2013.



Delibera n. 321/2013 del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2013

- VISTA la sentenza del Giudice del Lavoro di Lecce, Dott.ssa Costa, con cui ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c., rinviando all'udienza già fissata (30.10.2014) la trattazione del merito, sul presupposto che: - non può ritenersi configurabile il danno per il lavoratore in ogni ipotesi di perdita della retribuzione, tenuto conto che nel caso di specie si tratta di "trattamento accessorio", per cui non si ravvisa "*quali bisogni primari dei ricorrenti, insuscettibili di ristoro, possano essere definitivamente compromessi, in tutto o in parte, nel tempo occorrente al giudizio di merito*"; - "*riscontrata la carenza dell'elemento del periculum in mora*" ha ritenuto del tutto superflua "*la valutazione in ordine alla sussistenza dell'ulteriore requisito del fumus boni iuris*".
- TENUTO CONTO dei pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con note prot. n. 4259 del 22/01/2013, n. 16042 dell'8/03/2013 e n. 16448 dell'11/03/2013;
- VISTA l'ipotesi di "*Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori*", siglata dalle Delegazioni della contrattazione collettiva integrativa in data 10/12/2013;
- PRESO ATTO che la predetta ipotesi di contratto si applica sull'esercizio 2013 a far data dall'1/1/2013 con la conseguente rideterminazione del trattamento economico del personale CEL e CEL/Ex Lettore interessato, tenuto conto di quanto già percepito nel corrente esercizio finanziario;
- VISTA la nota del 13.12.2013, prot. n. 49131, con cui ad intervenuta intesa sull'ipotesi di accordo è stato chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce di formulare eventuali rilievi al fine di poter assumere le determinazioni conclusive;
- VISTA la nota prot. n. 72564 del 16.12.2013 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in relazione all'ipotesi di accordo integrativo non ha formulato alcun rilievo, ritenendo tale ipotesi di accordo conforme agli scopi della contrattazione collettiva decentrata e adeguatamente attuativa delle prescrizioni di legge;
- CONSIDERATO il carattere accessorio delle integrazioni al trattamento fondamentale, rivenienti dall'Accordo integrativo;
- TENUTO CONTO che con la citata delibera n. 201/2012 questo Consesso ha stabilito che il Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori non potrà superare la somma di €505.000,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione, coerentemente con le compatibilità finanziarie 2013 deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 23/10/2012 (del. n. 154);
- CONSIDERATO che la citata delibera n. 201/2012 è stata integrata con la deliberazione n. 100/2013 per quanto attiene alla quantificazione del Fondo, stabilendosi che il Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori di madre lingua per l'anno 2013, è determinato in misura pari a quello previsto per il medesimo personale per l'anno 2010, ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e che le relative risorse, al netto di quelle che sono state già corrisposte al personale CEL a titolo di trattamento integrativo di ateneo nel periodo gennaio/giugno 2013, sono disponibili sull'UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017 - del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO che l'ipotesi di accordo in esame è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 49057 del 12/12/2013 corredata, tra l'altro, della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico finanziaria";



Delibera n. **321/2013** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2013**

- VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16/12/2013 ed anche la richiesta di chiarimenti inerente l'incremento del fondo sul quale questa Amministrazione renderà le dovute risposte;
- RITENUTO necessario autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del "*Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori*", nel testo concordato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione collettiva integrativa, in data 10/12/2013;
- RITENUTO altresì necessario rideterminare in € 527.532,96 (oltre gli oneri a carico dell'Ente) l'ammontare del "Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori", relativo all'anno 2013, in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, alla luce della cessazione dal servizio di un'altra unità di personale CEL intervenuta nel corso del corrente anno e conseguentemente impinguare il corrispondente capitolo del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario (UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017) con un importo di €22.532,96 (oltre gli oneri a carico dell'ente) fatta salva l'integrazione della documentazione sull'incremento del fondo;

DELIBERA

- Art. 1 Autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla stipula del "*Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori*" (all. __), nel testo concordato dalle Delegazioni della contrattazione collettiva integrativa, in data 10/12/2013, preso atto dei pareri acquisiti dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- Art. 2 Rideterminare in €527.532,96 (oltre gli oneri a carico dell'Ente) l'ammontare del "Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori", relativo all'anno 2013, in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, a copertura del costo del trattamento accessorio del contratto integrativo che si applica a decorre dall'1/1/2013, con la conseguente rideterminazione del trattamento economico del personale CEL e CEL/Ex Lettore interessato, tenuto conto di quanto già percepito nel corrente esercizio finanziario e fatta salva l'integrazione della documentazione sull'incremento del fondo in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 18 del 16.12.2013.
- Art. 3 Impinguare, in considerazione di quanto riportato in premessa, il capitolo del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario (UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017) con un importo di €22.532,96 (oltre gli oneri a carico dell'ente)
- Art. 4 La spesa annua lorda (oltre gli oneri a carico dell'Ente) necessaria a finanziare il contratto di cui al precedente art. 1 graverà sull'UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017 - del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi finanziari successivi previsti dal Contratto.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.



ey *Staro*

SIGLATO 11/12/2013

**Ipotesi di
"CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI e PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI"**

Art. 1

(Sfera di applicazione, durata, efficacia)

Il presente Contratto Collettivo decentrato di Ateneo si applica ai Collaboratori ed Esperti Linguistici di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto il 21/5/1996 nonché ai Collaboratori ed Esperti Linguistici /Ex lettori di madre lingua, nel seguito dell'articolato tutti denominati C.E.L..

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro in generale dei C.E.L. per il quadriennio 2013/2016 e definisce il trattamento economico per il biennio 2013-2014.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito C.C.N.L. o di diverso contratto collettivo decentrato.

Art. 2

(Costituzione del rapporto di lavoro)

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato dei C.E.L. con l'Università del Salento. Tale rapporto viene costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo. Può, altresì, essere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze temporanee di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla sostituzione per assenze temporanee.

Possono essere stipulati, inoltre, di comune accordo, contratti integrativi individuali di durata limitata.

Il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, distribuite nell'arco dell'anno accademico, che costituisce il rapporto a tempo pieno.

In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno, l'amministrazione universitaria provvederà, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge, alla riconversione professionale del personale eventualmente in esubero inquadrandolo a tempo indeterminato, tenuto conto della professionalità propria di detto personale e previa apposita formazione, in una delle categorie previste dall'ordinamento del personale tecnico amministrativo.

Art. 3

(Periodo di prova)

Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante tale periodo le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto. Decorso lo stesso senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio con riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avvenire per decisione di ciascuna delle parti.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

[Signature]
MIRALIS

M
MERCURI

[Signature]
14/12/2013
MERCURI S.

[Signature]
CUNA

[Signature]
MARTINA
11/12/13

[Signature]
BETRASSA

[Signature]
11/12/2013

[Signature]
TACCARELLI

[Signature]
DE PASCALIS



Art. 4

(Compiti del Collaboratore ed esperto linguistico)

Le prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue straniere, sulla base della programmazione e del coordinamento effettuati dal Centro Linguistico di Ateneo sono quelle previste, dall'art. 51 del CCNL del comparto Università sottoscritto il 21/05/1996, che così recita:

"I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:

1. didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
2. elaborazione e aggiornamento del materiale didattico".

Tali attività consistono:

- a. nello svolgimento di esercitazioni in classe per l'apprendimento ed il perfezionamento nell'uso della lingua orale e scritta: tale attività si svolge entro corsi, moduli, seminari, anche con l'impiego di attrezzature tecniche e multimediali già esistenti ed attività di laboratorio linguistico o secondo altre forme stabilite dal C.L.A. in sede di programmazione. Alle attività curriculari sono destinate almeno n.450 ore di cui le esercitazioni in classe dovranno coprire 375 ore. Di tali 375 ore, 50 possono essere utilizzate per la preparazione di materiale da impiegare durante le esercitazioni in classe, secondo quanto concordato con il Docente di riferimento, o in sua assenza con il Direttore del CLA, e ad integrazione del libro di testo adottato. Libro di testo ed eventuale materiale didattico saranno utilizzati nel corso delle esercitazioni dai CEL per garantire il raggiungimento verificabile del livello linguistico programmato come obiettivo programmato nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo;
- b. nello svolgimento di attività tutoriali, di ricevimento degli studenti che, nell'ambito delle 450 ore di attività curriculare, dovrà coprire un totale di 75 ore;
- c. nell'eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, d'intesa con i titolari di insegnamenti di lingua, ai quali gli stessi collaboratori ed esperti linguistici fanno riferimento, e previa autorizzazione del C.L.A. La partecipazione a tali corsi non potrà superare la durata di 30 ore che saranno sottratte al monte-ore dedicato alle attività extra-curricolari;
- d. le attività extra curricolari cui è dedicato un numero non superiore a 100 ore comprendono la collaborazione, se richiesta, con il Docente titolare dell'insegnamento nella messa a punto dei contenuti delle prove scritte e nelle correzioni delle stesse, di eventuali test in itinere, nonché l'eventuale partecipazione a commissioni per gli esami di profitto e per l'accertamento di idoneità, tale ultima attività regolata dalla normativa sulla nomina dei Cultori della Materia.

Qualora i CEL fossero impegnati nelle attività extracurricolari solo parzialmente, il numero di ore non utilizzate sarà comunicato dal docente di riferimento al Direttore del CLA che ne disporrà per le esigenze di programmazione del CLA.

Il Direttore del CLA provvederà sulla scorta di eccezionali e motivate richieste, segnalate dai singoli docenti, nel rispetto della programmazione adottata.



Art. 5

(Struttura di assegnazione)

I C.E.L. afferiscono al C.L.A. che organizzerà e distribuirà il loro impegno a seconda delle necessità complessive per l'apprendimento delle lingue nell'ambito dell'Università in termini di "numero e articolazione dei corsi, determinati sulla base delle esigenze dei singoli corsi di laurea".

L'attività svolta dai CEL è documentata dal registro elettronico di cui al successivo art. 7 del presente contratto.

In ordine al coordinamento, controllo e programmazione dell'attività, come previsto dal presente contratto, la responsabilità è affidata ai docenti titolari di insegnamenti linguistici.

Nell'ipotesi di assenza di un docente titolare, la responsabilità per i compiti di cui al precedente capoverso sarà affidata al docente di riferimento designato dal Dipartimento, che si coordinerà con il Direttore del CLA o suo delegato.

Art. 6

(Verifica dell'attività svolta)

Per ciascun C.E.L. il Direttore del C.L.A. procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica dell'attività svolta risultante da apposito registro, elettronico, il quale viene depositato presso il C.L.A.. Il registro sarà firmato in ogni sua parte dal C.E.L. e, laddove esistenti, dai docenti titolari degli insegnamenti linguistici, o dal Direttore del Dipartimento privo di docenti di lingue.

Nel registro di cui al comma 1 deve risultare: (a) il numero delle ore svolte durante l'anno accademico per ciascuna tipologia di attività (esercitazioni in classe, collaborazione con il Docente alla preparazione del materiale didattico, tutorato ed attività extracurricolari), (b) i contenuti delle esercitazioni.

Art. 7

(Assenze)

Le assenze per malattia devono essere immediatamente comunicate al Direttore del C.L.A., il quale, ove le stesse coincidano con i giorni in cui è previsto lo svolgimento di attività, provvederà ad informare il docente di riferimento. Per quanto riguarda la certificazione medica che giustifichi l'assenza, si applicano le norme in vigore per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

In caso di contratto a tempo determinato, il periodo massimo di assenza per malattia è commisurato al periodo di validità del contratto, come previsto dal CCNL comparto Università.

Art. 8

(Tutela delle lavoratrici madri, congedi per maternità e congedi parentali)

Ai C.E.L. si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L.8 marzo 2000, n.53, nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di Comparto vigenti.

Art. 9

(Sostituzioni)

In caso di assenze giustificate e prolungate, il C.E.L. può essere sostituito per la durata delle stesse. La sostituzione può avvenire, mediante la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero mediante stipula di un contratto integrativo, così come previsto dall'art. 2 del presente accordo, con l'attribuzione dello stesso ad altro C.E.L. della medesima lingua già in servizio.



Art. 10

(Incarichi di didattica)

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di autonomia il personale di cui all'art. 1 del presente contratto (equiparato al personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 51, comma 10, del CCNL 21/05/1996), in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali può partecipare a procedure per l'attribuzione di contratti a titolo gratuito od oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

Art. 11

(Attività di studio e formazione)

Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale e, pertanto, va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche. È favorita altresì la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio ed aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza ed anche all'estero.

Art. 12

(Lavoro straordinario)

Non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario.

Art. 13

(Prestazioni per conto terzi)

Il personale di cui all'art. 1 può partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme del Regolamento in materia dell'Università del Salento.

Art. 14

(Pari opportunità)

L'Amministrazione si impegna a predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Art. 15

(Norma di esclusività)

Al personale di cui all'art. 1 è fatto divieto di avere altri contratti di lavoro subordinato e di curare, al di fuori dei compiti istituzionali, la preparazione di studenti dell'Università del Salento.

Art. 16

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L. destinatari del presente contratto è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo, come disciplinato dai successivi articoli. Il trattamento complessivo è parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito di pari anzianità e, comunque, non superiore ad € 38.000,00 lordi.

Le parti, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, convengono di valorizzare le competenze possedute dal personale C.E.L. attraverso la definizione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito inquadrando i C.E.L. nelle rispettive fasce di cui alla tabella sottostante,



Ca
D'Amico

corrispondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2010, che non tiene conto dei periodi di aspettativa senza assegni.

Esperienza acquisita (Anni)	Trattamento fondamentale	Trattamento integrativo
2	18.704,92	10.459,67
4	18.704,92	11.774,49
6	18.704,92	13.089,44
8	18.704,92	14.404,26
10	18.704,92	15.719,21
12	18.704,92	17.034,03
14	18.704,92	17.586,79
16	18.704,92	18.139,55
18 ed oltre	18.704,92	18.692,31

Resta ferma l'applicazione dell'art. 9, comma 1, del D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, con riferimento al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, anche per quanto attiene alla retribuzione per l'anno 2013.

Il trattamento integrativo di Ateneo dei singoli C.E.L. non può superare in ogni caso il 100% dell'importo del trattamento fondamentale.

Il trattamento economico, così complessivamente determinato, è integralmente sostitutivo del trattamento o dei trattamenti economici individualmente goduti in precedenza.

Esso non potrà in nessun caso essere cumulato, neppure per la parte accessoria, con trattamenti economici fondamentali diversi da quello stabilito dal CCNL, che dovessero essere singolarmente rivendicati a qualsiasi titolo.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente contratto il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, il trattamento economico fondamentale è attribuito proporzionalmente, in riferimento all'impegno orario assolto.

Art. 17

(Criteri di attribuzione del trattamento integrativo di ateneo)

Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati all'utenza studentesca ed incentivare la produttività anche attraverso la valutazione del merito, il trattamento integrativo di Ateneo di cui al precedente art. 16 sarà attribuito a ciascun C.E.L. sulla base della **verifica** delle prestazioni secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi, che tiene conto dei seguenti criteri:

- verifica positiva dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 del presente contratto;
- risultanze relative ai livelli linguistici raggiunti dagli studenti attraverso le valutazioni elaborate dal presidio di qualità di Ateneo;

M
Ca
Ae
5
Giovanni Di Domenico
MS
D
A



Lu *Ota*

CRITERIO DI VERIFICA	PARAMETRO DI VERIFICA
verifica dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 del presente contratto	Sufficiente Buono
risultanze relativa ai livelli linguistici raggiunti dagli studenti attraverso le valutazioni elaborate dal presidio di qualità di Ateneo.	Sufficiente Buono

All'esito della verifica il trattamento integrativo sarà quantificato nel modo seguente:

- Risultato: 2 parametri "Buono" (100% del trattamento integrativo);
- Risultato: almeno un parametro "Buono" (85 % del trattamento integrativo);
- Risultato: 2 parametri "Sufficiente" (70 % del trattamento integrativo).

La verifica di cui al presente articolo è effettuata dal Direttore del CLA ad avvenuta ricezione delle risultanze del Presidio di qualità di Ateneo utilizzando l'apposita scheda allegata (all. 1), che verrà firmata per "visione e notifica" dal C.E.L..

Limitatamente al primo anno di vigenza del presente Contratto Collettivo Integrativo sarà utilizzato solo il parametro di cui alla lettera a) del presente articolo con la seguente quantificazione del trattamento integrativo:

- "Buono" (100% del trattamento integrativo)
- "Sufficiente" (85% del trattamento integrativo).

Art. 18

(Modalità di erogazione del trattamento integrativo)

Il compenso diretto ad incentivare la produttività ed il merito di ciascun C.E.L sarà erogato in rate mensili sotto forma di acconto, salvo conguaglio in riduzione, da effettuarsi a consuntivo entro il 31 gennaio di ciascun anno, da parte dell'Ufficio Stipendi, sulla base di attestazione del Direttore del C.L.A. in merito alla effettiva spettanza dei compensi a titolo di trattamento integrativo.

Il recupero eventuale sarà effettuato sull'intero trattamento integrativo spettante per l'anno successivo.

Il trattamento integrativo complessivamente spettante a ciascun C.E.L. sarà proporzionalmente diminuito nel caso in cui le risorse di cui al successivo art. 19 non dovessero risultare sufficienti.

Art. 19

(Ammontare delle risorse)

Il fondo complessivo destinato al finanziamento del trattamento integrativo complessivo riconosciuto dal presente contratto ai C.E.L. non può superare la somma deliberata dal Consiglio di Amministrazione (oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Il predetto fondo sarà assoggettato alle eventuali riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

Lu *Re* *6* *code di cond* *MB* *AS*



Art. 20
(Norme finali e transitorie)

Gli effetti economici del presente contratto decorrono dall'1/01/2013.

Gli effetti economici del presente contratto non si applicano al personale C.E.L./Ex lettori che siano destinatari di sentenza passata in giudicato, emessa *ante Legge Gelmini*, la cui retribuzione sia superiore al limite di cui al precedente art. 16.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, ove compatibili, le norme previste dai CCNL del Comparto Università e dalle vigenti disposizioni normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato.



“Scheda per la determinazione del trattamento integrativo dei CEL/Ex lettori”

ANNO _____

COGNOME _____ **NOME** _____

C.E.L. di lingua _____

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

CRITERIO DI VERIFICA	PARAMETRO DI VERIFICA	ESITO VERIFICA
a) verifica dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 del presente contratto	Sufficiente Buono	_____
b) risultanze relativa ai livelli linguistici raggiunti dagli studenti attraverso le valutazioni elaborate dal presidio di qualità di Ateneo.	Sufficiente Buono	_____

Lecce, _____

IL DIRETTORE DEL C.L.A.

Per visione e notifica
IL C.E.L.
